

DISCIPLINARE TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DEI MEZZI TECNICI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sommario

1.	PRINCIPI GENERALI	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3.	CRITERI DI PRODUZIONE DEGLI INPUT	3
4.	VALUTAZIONE DEGLI INPUT	3
4.1.	Origine delle materie prime e processo di produzione	3
4.2.	Ambiente	4
4.3.	Salute umana	4
4.4.	Qualità	4
4.5.	Aspetti sociali, economici ed etici	4
5.	PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA	6
5.1.	Fertilizzanti, ammendanti e nutrienti	6
5.2.	Antiparassitari (Sostanze di base).....	10
5.3.	Pesticidi (Sostanze a basso rischio).....	11
5.4.	Pesticidi (Altre sostanze).....	12
6.	MICRO-ORGANISMI (inclusi i virus).....	14
7.	INPUT E MATERIALI TECNICI	14
8.	PREPARAZIONE DEL DOSSIER PER LA RICHIESTA DI CONFORMITÀ (Requisiti minimi per richiedere la certificazione)	14
9.	ITER DI CERTIFICAZIONE (Procedura per la valutazione di conformità dei mezzi tecnici)	15
9.1.	Richiesta di certificazione	15
9.2.	Revisione dei documenti di richiesta.....	15
9.3.	Ispezione iniziale	16
9.4.	Reporting	16
9.5.	Valutazione finale e proposta di certificazione.....	16
10.	DECISIONE DI CERTIFICAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	17
11.	ETICHETTATURA	17
12.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	18
13.	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	19
14.	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	19
14.1.	Rinnovo della certificazione	19
14.2.	Estensione della certificazione	19
15.	NON CONFORMITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO	19
15.1.	Non Conformità – definizione.....	19
15.2.	Irregolarità – definizione	20
15.3.	Infrazione – definizione.....	20
15.4.	Reiterazione – definizione	20
15.5.	Richiamo	20
16.	VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER ALTRE NORMATIVE E DISCIPLINARI	20
16.1.	Valutazione per il National Organic Program (NOP/USDA).....	21

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente Standard si applica ai mezzi tecnici o input al fine di valutarne l'idoneità all'uso in agricoltura biologica.

I metodi di produzione e lavorazione biologici sono basati sull'uso di risorse naturali, biologiche e rinnovabili. L'agricoltura biologica mantiene la fertilità del suolo, prima di tutto attraverso il riutilizzo di materiale biologico.

La disponibilità di nutrienti dipende innanzi tutto dall'attività degli organismi presenti nel terreno. I parassiti, le malattie e le malerbe sono trattate, in primo luogo, attraverso pratiche colturali. Gli animali degli allevamenti biologici sono nutriti con foraggio e mangimi biologici e sono tenuti in condizioni che favoriscono il comportamento naturale ed evitano ogni forma di stress. Gli alimenti biologici ed altri prodotti biologici sono ottenuti mediante l'uso di ingredienti biologici che sono lavorati, prima di tutto, attraverso mezzi fisici, meccanici e biologici.

Per lo stesso principio la produzione di mezzi tecnici per l'agricoltura biologica, deve limitare l'uso di sostanze che possono causare danni all'ambiente o creare squilibri sulle colture su cui sono destinati ad essere impiegati. La produzione di mezzi tecnici (input) per l'agricoltura biologica, dovrà prendere in considerazione almeno i seguenti fattori: la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque, il rischio di eventuali squilibri nutrizionali per le colture dove ne è previsto l'impiego, il rischio per la salute umana e degli animali, il depauperamento delle risorse naturali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007 sulla produzione biologica e l'etichettatura.
- REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, in materia di produzione biologica, etichettatura e controlli.
- REGOLAMENTO (UE) N. 848/2018 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2021 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
- REGOLAMENTO (UE) N. 1009/2019 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 recante norme sulla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e modificative.
- REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 relativo ai fertilizzanti.
- REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 e (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 e che abroga il Regolamento (CE) N. 2003/2003.
- REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2003 del 22 settembre 2003 relativo alla tracciabilità e all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e alla tracciabilità di alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati e che modifica la Direttiva 2001/18/CE.
- REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2011 che attua il Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate.
- REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati.
- National Organic Program NOP/USDA (Stati Uniti), Guidance and Instructions for Accredited Certifying Agents and Certified Operations.
- Japan Agricultural Standard, JAS/MAFF (Japan) e linee guida applicabili.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – Valutazione dei requisiti di conformità per gli enti che certificano prodotti, processi e servizi.

3. CRITERI DI PRODUZIONE DEGLI INPUT

In generale, la produzione degli input si basa sull'impiego di ingredienti o materie prime comprese tra quelle ammesse dal presente Standard e da altri Standard ufficiali in vigore (es. Reg. CE 1009/2019, NOP/USDA, JAS), realizzati preferibilmente con processi di trasformazione/preparazione di tipo fisico (vedi elenchi riportati al Capitolo 5).

I criteri del processo produttivo si basano sul "principio della prevenzione e cautela".

Quando un'attività di produzione degli stessi mezzi tecnici, comporta rischi per la salute umana, degli animali, o per l'ambiente, devono essere adottate misure preventive in relazione ai rischi specifici, anche quando alcune relazioni di causa-effetto non sono del tutto determinate scientificamente.

In questo contesto, il Richiedente la certificazione dell'input, ossia l'Operatore, deve dare evidenza di aver ben identificato i rischi e aver intrapreso azioni e misure adeguate a limitarli.

Il procedimento di applicazione di Misure Preventive deve essere aperto ed informativo. Tale procedimento deve includere anche una gamma completa di tutte le alternative possibili e, se necessario, la considerazione dell'assenza di alternative.

4. VALUTAZIONE DEGLI INPUT

I criteri utilizzati per valutare gli input sono basati sui seguenti principi:

- **Necessità ed alternative:** ogni input usato è necessario per la produzione sostenibile, è essenziale per mantenere la quantità e la qualità del prodotto ed è la miglior tecnologia disponibile.
- **Origine delle materie prime e processo di lavorazione:** la produzione è basata sull'uso di risorse naturali, biologiche e rinnovabili.
- **Ambiente:** la produzione implica un processo sostenibile per l'ambiente.
- **Salute umana:** le tecniche di produzione promuovono la salvaguardia della salute umana e la sicurezza alimentare.
- **Qualità:** i metodi biologici migliorano o mantengono la qualità del prodotto.
- **Sociale, Economico, Etico:** gli input usati nella produzione organica incontrano le aspettative dei consumatori senza resistenze ed opposizioni. La loro produzione è socialmente giusta, economicamente sostenibile, rispetta le diversità culturali e protegge il benessere degli animali.

La richiesta di certificazione deve essere accompagnata da una Relazione Tecnica che descriva come gli aspetti sopra esposti siano presi in considerazione nel processo produttivo.

4.1. Origine delle materie prime e processo di produzione

Tutti i dossier devono documentare l'origine delle materie prime impiegate e il processo di lavorazione per la produzione del mezzo tecnico:

- Per ogni singola materia prima è necessaria una descrizione dell'organismo di origine, una dichiarazione verificabile che tali sostanze non sono geneticamente modificate e il procedimento utilizzato per allevare, coltivare, produrre, moltiplicare, estrarre o, in altri termini, preparare le sostanze per l'uso. Le piante, gli animali, i batteri, i funghi che si trovano naturalmente in natura sono generalmente consentiti.
- Le sostanze che richiedono una trasformazione fisica, ad esempio attraverso un procedimento meccanico o un metodo biologico come il compostaggio, la fermentazione, la digestione enzimatica, sono generalmente consentite.
- Limitazioni e divieti possono essere stabiliti basandosi sulla considerazione di altri criteri. Le sostanze che sono modificate per reazione chimica sono considerate sintetiche e devono rispondere ai requisiti previsti al Capitolo 5 del presente Disciplinare.
- Le risorse naturali non rinnovabili (come i minerali da estrazione) richiedono una descrizione del sedimento e della disponibilità in natura.

- L'uso di risorse non rinnovabili è di solito soggetto a restrizioni o limitazioni. Possono essere utilizzate come supplemento per risorse biologiche rinnovabili, a patto che vengano estratte attraverso processi fisici e meccanici e non vengano rese sintetiche da reazioni chimiche. Gli input con un alto livello di contaminanti ambientali naturali, come i metalli pesanti, gli isotopi radioattivi e la salinità, sono proibiti o comunque ristretti.
- Le sostanze sintetiche provenienti da risorse non rinnovabili sono generalmente proibite. Prodotti sintetici che sono identici a prodotti naturali che non sono disponibili in sufficienti quantità e qualità nella loro forma naturale, possono essere ammessi a patto che siano soddisfatti tutti i criteri previsti al Capitolo 5.
- Gli input che sono estratti, recuperati o fabbricati attraverso mezzi che sono distruttivi per l'ambiente devono essere limitati o proibiti.
- Nel processo, ausiliari di fabbricazione di natura chimica che servono a trasformare sostanze complesse in altre più semplici, ma che non entrano nella composizione finale degli input possono essere consentiti.
- I materiali utilizzati per il confezionamento non devono contaminare gli input contenuti.

4.2. Ambiente

Tutti i dossier devono documentare l'impatto ambientale delle sostanze, in particolare:

- L'impatto ambientale di una sostanza considerando almeno dai seguenti parametri: tossicità acuta, persistenza, degradabilità, area di concentrazione; interazione biologica, chimica e fisica con l'ambiente, incluso effetti sinergici conosciuti con altri input usati nella produzione organica.
- L'effetto della sostanza sull'agro-ecosistema, sugli organismi del terreno, sulla fertilità e struttura del terreno, sulle coltivazioni.
- L'uso di sostanze con un alto indice di salinità, misurata tossicità verso i microrganismi e persistenti effetti collaterali deve essere limitato o proibito.

Gli input usati per le coltivazioni devono essere considerati anche a livello di impatto sugli allevamenti e la vita naturale.

4.3. Salute umana

Tutti i dossier devono documentare l'impatto della sostanza sulla salute umana, in particolare:

- L'impatto sulla salute umana considerando almeno i seguenti parametri: tossicità acuta e cronica, periodi di radioattività delle sostanze presenti (se applicabile), prodotti della degradazione e metabolite. E' proibito l'uso di sostanze che hanno effetti collaterali e/o nocivi sulla salute umana.
- Una valutazione circa il numero di operatori che potrebbero essere esposti a tutti i possibili rischi in ogni fase: lavoratori nel processo di produzione, agricoltori che usano la sostanza; altri soggetti, ad esempio operatori confinanti, che possono essere esposti attraverso il rilascio nell'ambiente; consumatori che possono essere esposti all'ingestione di prodotti contenenti residui.

I prodotti devono disporre delle registrazioni e autorizzazioni previste dalle legge del Paese di destinazione ed utilizzo.

4.4. Qualità

Tutti i dossier devono documentare l'effetto della sostanza sulla qualità del prodotto agricolo finale, quali: proprietà nutrizionali, gusto, sapore, aspetto. In caso il prodotto finale necessita di magazzinaggio e l'input impiegato ne influenza lo stoccaggio, deve essere descritto.

4.5. Aspetti sociali, economici ed etici

Tutti i dossier devono documentare, se esistono, le implicazioni sociali, economiche e culturali determinate dai processi di produzione e delle sostanze impiegate e in particolare:

- Le implicazioni sociali ed economiche sulla comunità in cui la sostanza viene prodotta e utilizzata; se l'utilizzo di tale sostanza è tradizionale o, in ogni caso, può migliorare la struttura economica.

Edizione	Redazione	Approvazione	Data	Pagina
03	00	CC	15.10.2021	4 di 24

- Le percezioni dei consumatori sulla compatibilità degli input devono essere prese in considerazione. Gli input non devono incontrare resistenze od opposizioni del consumatore di prodotti biologici.
- Un input potrebbe essere ragionevolmente considerato dal consumatore come incompatibile con la produzione biologica, nel caso in cui ci sia incertezza scientifica riguardo l'impatto di quella data sostanza sull'ambiente o sulla salute umana. Gli input devono rispettare la generale opinione dei consumatori su "cos'è naturale e biologico".

Gli Operatori richiedenti devono garantire e documentare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e in particolare:

- Gli Operatori non devono violare i diritti delle popolazioni locali.
- La produzione che viola i diritti umani e i requisiti di giustizia sociale in questo capitolo non può essere certificata secondo il presente Standard.
- Gli Operatori non devono utilizzare lavoro forzato o involontario né esercitare alcuna pressione come il trattenimento di parte del salario, della proprietà o dei documenti dei lavoratori.
- Gli Operatori non devono interferire con il diritto dei propri dipendenti, fornitori, agricoltori e appaltatori di organizzarsi e contrattare collettivamente, liberi da interferenze, intimidazioni e ritorsioni.
- Gli Operatori devono fornire ai propri dipendenti e appaltatori pari opportunità e trattamento e non devono agire in modo discriminatorio.
- Gli Operatori devono disporre di una procedura disciplinare con un sistema di avvertimento prima di qualsiasi sospensione o licenziamento. Ai lavoratori licenziati devono essere forniti tutti i dettagli dei motivi del licenziamento.
- Ai dipendenti deve essere concesso il diritto di prendersi almeno un giorno libero dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Gli Operatori non devono richiedere ai lavoratori di lavorare più dell'orario contrattuale e della legislazione settoriale nazionale o regionale. Il lavoro straordinario è retribuito sotto forma di pagamenti supplementari o di ferie sostitutive.
- Gli Operatori non devono mai richiedere di lavorare a un dipendente che è malato o che necessita di cure mediche e non devono sanzionare un dipendente per il solo fatto di aver perso il lavoro a causa di malattia.
- Gli Operatori devono pagare ai dipendenti salari e benefici che soddisfino i requisiti minimi legali della giurisdizione dell'operazione o, in assenza di questo minimo, il parametro di riferimento settoriale
- Gli Operatori non devono assumere manodopera minorile.
- Gli Operatori devono fornire termini e condizioni di lavoro scritte sia ai dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
- Gli Operatori devono garantire ai lavoratori un accesso adeguato all'acqua potabile.
- Gli Operatori devono fornire un'adeguata formazione sulla sicurezza e attrezzature per proteggere i lavoratori da rumore, polvere, luce solare ed esposizione a sostanze chimiche o altri pericoli in tutte le operazioni di produzione e lavorazione.
- Gli Operatori devono fornire ai dipendenti residenziali alloggi abitabili e accesso all'acqua potabile; ai servizi igienici e alla cucina e alle cure mediche di base. Se le famiglie risiedono nell'operazione, l'Operatore deve anche consentire l'accesso alle cure mediche di base per i familiari e alla scuola per i bambini.
- Gli Operatori devono rispettare i requisiti sociali nazionali minimi nei paesi in cui operano.
- Gli Operatori con più di 10 dipendenti devono avere una politica del lavoro scritta e conservare i registri per dimostrare la piena conformità ai requisiti di questa sezione. I lavoratori avranno accesso ai documenti e registrazioni che li riguardano.

A tal riguardo l'Azienda deve presentare un dossier descrittivo del processo e come minimo la documentazione prevista.

Edizione	Redazione	Approvazione	Data	Pagina
03	00	CC	15.10.2021	5 di 24

5. PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA

La certificazione si applica a tutti gli input consentiti per la produzione biologica, a partire dalla produzione vegetale, allevamento e trasformazione inclusi tutti gli altri settori che rientrano o rientreranno nel campo di applicazione della norma e dello Standard di produzione preso a riferimento.

Questo Standard elenca le sostanze fertilizzanti e fitosanitarie consentite, per tutti gli altri prodotti (es. additivi ed eccipienti per alimenti e mangimi, coadiuvanti tecnologici, ecc.) si farà riferimento alle liste positive contenute nella norma e/o Standard preso come riferimento.

Ai fini della certificazione, è necessario rispettare tutte le normative e le linee guida applicabili nei Paesi di produzione e commercializzazione dei prodotti. È necessario considerare sia i requisiti di legge per i prodotti biologici sia quelli previsti per il settore produttivo e la categoria dei prodotti certificati.

Condizioni generali applicabili a qualsiasi tipo di input:

- L'utilizzo dell'input è consentito in agricoltura biologica solo se vengono rispettati i requisiti indicati nella normativa del biologico in vigore nel Paese in cui l'input è impiegato.
- L'utilizzo dell'input in agricoltura biologica è consentito solo in accordo con la norma generale che regola il commercio e l'utilizzo di tale prodotto nel Paese in cui lo stesso viene utilizzato.
- La miscelazione dei singoli prodotti è possibile salvo diversa restrizione per ogni singolo componente.
- Come prerequisito per la certificazione di tutti i prodotti è necessaria l'Autorizzazione per l'uso in agricoltura rilasciata dall'Autorità del Paese di produzione e di vendita del prodotto.
- Quando l'Operatore richiede di indicare nel certificato, sull'etichetta o sulla scheda tecnica indicazioni aggiuntive come "idoneo in agricoltura biologica secondo il Regolamento NOP/USDA" o "... secondo la normativa JAS", la composizione del prodotto deve essere conforme, oltre ai requisiti sopra indicati, anche alle specifiche tecniche previste dalla norma NOP o JAS e relative linee guida e istruzioni applicative.

5.1. Fertilizzanti, ammendanti e nutrienti

I concimi, gli ammendanti e i nutrienti elencati nel presente elenco possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:

- alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione Europea in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) N. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
- alla normativa dell'Unione Europea sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) N. 1069/2009 e al regolamento (UE) N. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI.

È consentito l'uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull'uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell'Unione. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.

I nutrienti comprendono tutte le categorie funzionali del prodotto elencate nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009.

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Letame	prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali
Letame essiccato e pollina disidratata	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento liquidi	uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata	prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas solo rifiuti domestici vegetali e animali solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
Torba	impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
Residui di fungaie	la composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e miscela di escrementi di insetti	ove del caso in conformità del regolamento (CE) N. 1069/2009
Guano	
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) N. 1069/2009) proibito se proveniente da allevamenti industriali i processi devono essere conformi al regolamento (UE) N. 142/2011 non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile (2) non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	ad esempio: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
Proteine idrolizzate di origine vegetale	
Alghe e prodotti a base di alghe	se ottenuti direttamente mediante: i. processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii. estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii. iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848
Segatura e trucioli di legno	legname non trattato chimicamente dopo il taglio
Cortecce compostate	legname non trattato chimicamente dopo il taglio

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Cenere di legno	proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio
Fosfato naturale tenero	<p>prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 25 % P₂O₅ Fosforo valutato come P₂O₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in acido formico al 2 % finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm. — passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm.</p>
	fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Fosfato alluminocalcico	<p>prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 30 % P₂O₅ fosforo valutato come P₂O₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 98 % del peso al setaccio a maglie di 0,630 mm. fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P₂O₅ dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)</p>
Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)	<p>prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 12 % P₂O₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 % oppure 10 % P₂O₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 % finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Sale grezzo di potassio	<p>prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 9 % K₂O potassio valutato come K₂O solubile in acqua 2 % MgO magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
Borlande ed estratti di borlande	escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica	solo di origine naturale
Gusci di molluschi	soltanto da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) N. 1380/2013
Gusci d'uovo	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Carbonato di calcio e di magnesio	solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare
Solfato di magnesio (kieserite)	solo di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio	solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio
Solfato di calcio (gesso)	prodotto d'origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso): 25 % CaO 35 % SO ₃ calcio e zolfo valutati come CaO + SO ₃ totale finezza di macinazione: — passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm. — passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
Zolfo elementare	fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) N. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Concimi inorganici a base di microelementi	fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte E, del regolamento (CE) N. 2003/2003; dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Cloruro di sodio	
Farina di rocce, argille e minerali argillosi	
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
Acidi umici e fulvici	solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua
Xilitolo	solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite)
Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	ottenuta da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) N. 1380/2013

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Sedimento ricco di materie organiche ⁽¹⁾ formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)	solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce se del caso, l'estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina fino al 15 luglio 2022: concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante	solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all'allegato I fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

5.2. Antiparassitari (Sostanze di base)

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
1C		<i>Equisetum arvense</i> L.*	
2C	9012-76-4	Chitosano cloridrato*	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) N. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾
3C	57-50-1	Saccarosio*	
4C	1305-62-0	Idrossido di calcio	
5C	90132-02-8	Aceto*	
6C	8002-43-5	Lecitine*	
7C	-	<i>Salix</i> spp. cortex*	
8C	57-48-7	Fruttosio*	
9C	144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	
10C	92129-90-3	Siero di latte*	
11C	7783-28-0	Fosfato diammonico	solo in trappole
12C	8001-21-6	Olio di girasole*	

Numero e parte dell'allegato (1)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
14C	84012-40-8 90131-83-2	<i>Urtica</i> spp. (estratto di <i>Urtica dioica</i>) (estratto di <i>Urtica urens</i>)*	
15C	7722-84-1	Perossido di idrogeno	
16C	7647-14-5	Cloruro di sodio	
17C	8029-31-0	Birra*	
18C	-	Polvere di semi di senape*	
20C	8002-72-0	Olio di cipolla*	
21C	52-89-1	L-cisteina (E 920)	
22C	8049-98-7	Latte vaccino*	
23C	-	Estratto di bulbo di <i>Allium cepa</i> * L.	
		Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti*	

- a) Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
- b) Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- c) Reperibili nella banca dati sui pesticidi: <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as>

5.3. Pesticidi (Sostanze a basso rischio)

Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) N. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella tabella seguente o in altre parti del presente allegato.

Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) N. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell'ultima colonna della tabella seguente.

Numero e parte dell'allegato (1)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
2D		COS-OGA	
3D		Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi	non provenienti da OGM

5D	10045-86-6	Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	
12D	9008-22-4	Laminarin	l'alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848

(¹) Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) N. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) N. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) N. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

5.4. Pesticidi (Altre sostanze)

Numero e parte dell'allegato (¹)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
139 A	131929-60-7 131929-63-0	Spinosad	
225 A	124-38-9	Biossido di carbonio	
227 A	74-85-1	Etilene	soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell'ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta
230 A	i.a. 67701-09-1	Acidi grassi	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
231 A	8008-99-9	Estratto di aglio (<i>Allium sativum</i>)	
234 A	N. CAS non attribuito N. CIPAC 901	Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
244 A	298-14-6	Idrogenocarbonato di potassio	
249 A	98999-15-6	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	
255 A e altri		Feromoni e altri semiochimici	solo in trappole e distributori automatici
220 A	1332-58-7	Silicato di alluminio (caolino)	
236 A	61790-53-2	Kieselgur (terra diatomacea)	
247 A	14808-60-7 7637-86-9	Sabbia di quarzo	
343 A	11141-17-6 84696-25-3	Azadiractina (estratto di margosa)	estratto dai semi dell'albero del neem (<i>Azadirachta indica</i>)

Numero e parte dell'allegato (¹)	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
240 A	8000-29-1	Olio di citronella	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
241 A	84961-50-2	Olio di chiodi di garofano	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
242 A	8002-13-9	Olio di colza	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
243 A	8008-79-5	Olio di menta verde	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
56 A	8028-48-6 5989-27-5	Olio di arancio	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
228 A	68647-73-4	Olio di <i>Melaleuca alternifolia</i>	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
246 A	8003-34-7	Piretrine estratte da vegetali	
292 A	7704-34-9	Zolfo	
294 A 295 A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Oli di paraffina	
345 A	1344-81-6	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
44B	9050-36-6	Maltodestrina	
45B	97-53-0	Eugenolo	
46B	106-24-1	Geraniolo	
47B	89-83-8	Timolo	
10E	20427-59-2	Idrossido di rame	
10E	1332-65-6 1332-40-7	Ossicloruro di rame	
10E	1317-39-1	Ossido di rame	
10E	8011-63-0	Poltiglia bordolese	
10E	12527-76-3	Solfato di rame tribasico	
40 A	52918-63-5	Deltametrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i>
5E	91465-08-6	Lambda-cialotrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i>

(¹) Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) N. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) N. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) N. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

6. MICRO-ORGANISMI (inclusi i virus)

I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive (in Europa dal Regolamento (CE) N. 1107/2009).

I microrganismi possono essere utilizzati nella produzione biologica a condizione che non provengano da OGM.

In Europa devono essere elencati nella parte A, B e D dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) N. 540/2011 possono essere utilizzati in conformità con gli usi, le condizioni e le restrizioni nei rapporti di revisione pertinenti disponibili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) N. 540/2011.

Altri agenti di controllo biologico, come insetti utili, acari e nematodi, non sono coperti dal regolamento (CE) N. 1107/2009. Possono essere utilizzati nella produzione biologica come nemici naturali dei parassiti in conformità con la legislazione nazionale.

7. INPUT E MATERIALI TECNICI

Tutti i prodotti e materiali necessari per l'effettuazione di pratiche colturali idonee in agricoltura biologica che permangono per periodi prolungati a contatto del suolo e/o delle piante od animali.

Fra questi sono inclusi:

- Materiali pacciamanti;
- Teli di copertura;
- Teli protettivi;
- Trappole insetti;
- Erogatori feromoni;
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti di mungitura, destinati o correlati all'allevamento del bestiame.

Tali materiali devono avere composizione e/o struttura tale da non cedere sostanze inquinanti e contaminanti alle piante, animali e suolo.

Verrà valutata la completa riciclabilità, biodegradabilità, la cessione di sostanze inquinanti o tossiche, l'assenza di effetti fitotossici ed eco-tossici, per la fauna selvatica ed, eventualmente, per l'uomo.

8. PREPARAZIONE DEL DOSSIER PER LA RICHIESTA DI CONFORMITÀ (Requisiti minimi per richiedere la certificazione)

- a) Descrizione dell'impianto di lavorazione.
- b) Schema di flusso dalle materie prime al prodotto finito.
- c) Descrizione del processo di lavorazione, con l'indicazione in particolare di:
 - a. Indicazione dei trattamenti di tipo fisico effettuati sia sulle materie prime che sul prodotto finito.
 - b. Indicazione di eventuali reazioni o trattamenti di tipo chimico.
 - c. Indicazione di eventuali sostanze additive o coadiuvanti di lavorazione impiegate.
- d) Descrizione delle singole materie prime utilizzate.
- e) Indicazioni sull'origine delle singole materie prime e fornitori.
- f) Descrizione ed analisi del prodotto finito per la verifica della quantità e qualità dei nutrienti.

- g) Analisi del prodotto finito per la verifica di prodotti inquinanti, in particolare metalli pesanti, contaminanti microbiologici, idrocarburi.
- h) Autorizzazione all'uso in agricoltura, rilasciato dall' Autorità Competente del Paese di Produzione e, qualora diverso, del paese di distribuzione dei mezzi tecnici.

9. ITER DI CERTIFICAZIONE (Procedura per la valutazione di conformità dei mezzi tecnici)

9.1. Richiesta di certificazione

Al fine di iniziare l'iter di certificazione, l'Operatore deve inviare i seguenti documenti:

- Documenti di richiesta: Richiesta di certificazione M_081_MTS; Relazione tecnica M_081_MT; Composizione prodotto e fornitori M_081_MTR;
- Dossier descrittivo con i documenti indicati al punto 7;
- Scheda prodotti e qualsiasi progetto pubblicitario ed etichetta;

I documenti inviati devono essere firmati da una persona opportunamente autorizzata alla firma.

Con la firma dei documenti sopra elencati, l'Operatore accetta tutti i requisiti e adempimenti riportati nei documenti di certificazione Bioagricert.

9.2. Revisione dei documenti di richiesta

In questa fase, il valutatore Bioagricert (TV/RDP) esegue una valutazione tecnica dei documenti inviati dall'Operatore, in modo da verificarne la completezza e assicurare che i prodotti e i processi siano conformi ai requisiti di certificazione.

In particolare il valutatore valuta:

- La conformità dei documenti di adesione: Richiesta di certificazione M_081_MTS; Relazione tecnica M_081_MT; Composizione prodotto e fornitori M_081_MTR.
- La conformità dei prodotti e dei processi come definito nello Standard.
- La conformità dei progetti pubblicitari ed etichette come definiti nello Standard.

A seguito di una analisi dei rischi assegna il livello di rischio e la frequenza degli audit, seguendo i seguenti criteri:

Fattore di rischio	PUNTEGGIO		
	1	2	Note
MATERIE PRIME (a rischio OGM)	Origine animale	Vegetali, alghe, micorrize e prodotti di origine fungina	
Non Conformità RILEVATE NELL'ANNO PRECEDENTE	Irregolarità e NC lievi	Infrazioni	
DIMENSIONI	Costo annuale certificazione < 2.000€	Costo annuale certificazione > 2.000€	<i>Definita caso per caso</i>
N (azoto) FERTILIZZANTI	N (azoto) < 3%	N (azoto) > 3%	<i>Analisi obbligatoria</i>
ANTIPARASSITARI	//	Per tutti i prodotti	<i>Analisi obbligatoria</i>

Frequenza controlli	PUNTEGGIO
Ogni 3 anni (o solo verifica documentale)	< 5

Edizione	Redazione	Approvazione	Data	Pagina
03	00	CC	15.10.2021	15 di 24

Ogni 2 anni	6 - 8
Ogni anno	9-10

Nel caso vengano rilevate delle difformità/carenze significative (ad esempio incongruenze o carenze documentali), il valutatore notifica una Non Conformità all'Operatore (come da paragrafo 12 – Non Conformità (NC) e Sistema Sanzionatorio e Regolamento Bioagricert – versione vigente) con la descrizione della NC e il tempo di adeguamento.

Se l'Operatore risponde inviando la documentazione integrativa richiesta nei tempi indicati e tale documentazione risulta soddisfacente, il valutatore programma l'Ispezione iniziale. Il valutatore comunica all'ispettore le carenze documentali riscontrate e quanto inviato dall'Operatore per risolvere la NC.

9.3. Ispezione iniziale

Bioagricert seleziona un ispettore che esegua la visita e che abbia i requisiti appropriati (qualifica, assenza di conflitto di interessi, conoscenza della lingua); la selezione dell'ispettore è effettuata anche tenendo in considerazione la posizione geografica dell'Azienda.

La procedura di ispezione include i seguenti elementi chiave:

- Incontro di apertura (per confermare lo scopo della visita e procedere alla pianificazione delle attività specifiche, identificando i membri dello staff che saranno coinvolti).
- Valutazione dei documenti dell'Operatore inviati a Bioagricert in modo da verificare la corrispondenza fra quanto dichiarato e l'effettiva realtà del sito produttivo.
- Verifica dell'efficacia delle misure prese dall'Operatore e l'applicazione delle buone pratiche di lavorazione, sistema di sviluppo, lavorazione e stoccaggio; separazione e identificazione dei prodotti e delle materie prime; etichette.
- Revisione delle registrazioni per verificare il flusso delle merci (entrare/uscite, bilancio di massa, tracciabilità dei lotti e spedizioni).
- Verifica che le NC precedentemente comminate (ad esempio scaturite dalla valutazione documentale o da una ispezione) siano state risolte e che le azioni correttive siano state implementate.
- Riunione di chiusura per presentare i risultati dell'ispezione ed eventuali NC: durante il meeting di chiusura l'ispettore presenta i risultati dell'ispezione, discute eventuali NC riscontrate e fornisce una spiegazione sulle modalità e i tempi di adeguamento (l'ispettore notifica la NC all'Operatore).

9.4. Reporting

Nel corso dell'ispezione, l'ispettore utilizza i seguenti moduli forniti da Bioagricert:

- M 214_BAC Inputs Audit report mezzi tecnici

L'ispettore può anche prelevare un campione di prodotto o materia prima per i test di laboratorio e le analisi (se richiesto da Bioagricert nel Piano dei Controlli).

I risultati dell'ispezione sono formalizzati nei seguente moduli: Rapporto di Ispezione M 214_BAC Inputs Audit report mezzi tecnici controfirmato dall'Operatore (o dal delegato) che ne riceve una copia.

Tutti i documenti di ispezione sono inviati all'ufficio Bioagricert dall'ispettore.

9.5. Valutazione finale e proposta di certificazione

Il valutatore revisiona la completezza dei documenti, in particolare:

- Rapporto Ispettivo
- Rapporto di Non Conformità (se presente)
- Rapporto di Prova (se presente)
- Eventuale ispezione aggiuntiva per verifica chiusura NC

Edizione	Redazione	Approvazione	Data	Pagina
03	00	CC	15.10.2021	16 di 24

- Etichette e progetti pubblicitari

Se la valutazione è positiva, il valutatore propone la certificazione al Responsabile di Settore per l'iscrizione dell'Operatore nella Lista dei Licenziatari (LdL) e per l'emissione del Certificato di Conformità.

In caso di Non Conformità che compromettano la proposta di certificazione, il valutatore ne delinea le ragioni e sottopone il dossier all'attenzione del Responsabile di Settore, il quale include il caso nell'Ordine del Giorno della successiva riunione del Comitato di Certificazione (CC).

In caso di Non Conformità che compromettano il rilascio della certificazione, il Responsabile di Settore Bioagricert sottopone il dossier al Comitato di Certificazione (CC) che richiede all'Operatore di applicare le azioni correttive appropriate e di integrare la documentazione, entro un termine preciso.

L'Operatore deve inviare a Bioagricert, entro tale termine, la documentazione che comprovi l'adozione delle misure preventive e correttive indicate.

Se entro il termine indicato da Bioagricert, l'Operatore dimostra di aver adottato le misure correttive, eliminando le carenze riscontrate, Bioagricert ripete solo le parti necessarie dell'ispezione e il CC delibera la certificazione. Nel caso contrario, il CC rifiuta l'adesione motivando le ragioni del diniego.

Tutte le NC che possono essere riscontrate durante il processo di certificazione sono gestite come da paragrafo 12 – Non Conformità (NC) e Sistema Sanzionatorio e Regolamento Bioagricert – versione vigente.

La valutazione di conformità può essere estesa anche ai requisiti previsti dalle principali normative nazionali per l'agricoltura biologica (es. Bio EU 848/18, NOP/USDA, JAS).

In questo caso verranno presi in considerazione anche tutti i requisiti e i vincoli previsti da tali Standard. Quando la valutazione è conforme nel certificato viene riportata una nota "Idoneo per l'agricoltura biologica in conformità a".

10. DECISIONE DI CERTIFICAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Delibera della Certificazione: la proposta di certificazione da parte del valutatore è sottoposta al Responsabile di Settore che, se la approva, delibera l'iscrizione dell'Operatore nella Lista dei Licenziatari (LdL) ed emette il Certificato di Conformità, in accordo con i criteri indicati nello Standard.

Con la delibera del Responsabile di Settore o del Comitato di Certificazione, c'è:

- L'emissione del Certificato di Conformità e l'autorizzazione all'utilizzo delle indicazioni di conformità.
- L'iscrizione dell'Operatore nella Lista dei Licenziatari (LdL) per i prodotti certificati.
- L'approvazione delle etichette e dell'utilizzo del Logo.

La decisione di certificazione può includere la richiesta di correzione di Non Conformità minori entro un periodo specifico. L'Operatore deve inviare a Bioagricert, entro tale periodo, una documentazione esaustiva che dimostri l'implementazione delle azioni correttive e preventive.

Il Certificato di Conformità non sostituisce in alcun caso le certificazioni e le autorizzazioni previste per legge. La conformità alla Legislazione, alle Procedure e ai requisiti di Autorizzazione e Registrazione, applicabili per i suddetti prodotti, in vigore nel Paese di produzione e/o distribuzione, non sono coperti dal Certificato di Conformità, e sono sotto la piena responsabilità dell'Azienda produttrice.

Il Certificato di Conformità è valido per un massimo di tre anni dalla data di emissione.

11. ETICHETTATURA

Tutti i prodotti destinati ad essere commercializzati come impiegabili in agricoltura biologica, oltre ad essere etichettati conformemente alle disposizioni normative vigenti nel Paese di produzione e/o in quelli di destinazione, dovranno riportare:

- Lo stabilimento di produzione;
- L'elenco delle materie prime o principi attivi impiegati nella composizione;
- La destinazione d'uso;

Edizione	Redazione	Approvazione	Data	Pagina
03	00	CC	15.10.2021	17 di 24

- La dicitura “adatto all’uso in agricoltura biologica”;
- Il riferimento al controllo Bioagricert per la verifica della conformità al presente Standard;
- Il marchio di riconoscimento Bioagricert Input (opzionale).

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, la modalità di etichettatura di un fertilizzante.

Fertilizzante a base di componenti organici e minerali

Prodotto dalla società XXXXXXXXXXXXXXXX

INDIRIZZO XXXXXXXXXXXX (codice di controllo BIOAGRICERT YYYYYYY)

Composizione: XXXXXXXXXXXXXXXX e altre informazioni obbligatorie

Adatto per l'uso in agricoltura biologica, secondo "Standard Bioagricert- Input"

Controllato da Bioagricert



I prodotti possono essere immessi in commercio solo dopo l'approvazione di tutti i progetti pubblicitari e le etichette.

12. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per mantenere la conformità, l'Operatore deve:

- Rispettare in modo continuativo il Regolamento per la certificazione e il Contratto per la certificazione di Bioagricert.
- Fornire a Bioagricert ed, eventualmente, al personale dell'Ente di Accreditamento il diritto di accedere a tutte le strutture, alla documentazione pertinente e alle registrazioni, comprese le registrazioni finanziarie.
- Collaborare con gli ispettori Bioagricert e fornire i documenti, le informazioni e le registrazioni riguardanti le attività connesse ai prodotti certificati.
- Comunicare a Bioagricert (entro 30 giorni) le eventuali modifiche relative al prodotto, al processo o al sistema di gestione che possono influire sulla conformità (i documenti descrittivi devono essere aggiornati, in tutto o in parte, ogni volta che c'è un cambiamento nel prodotto o nel processo); informare Bioagricert su eventuali eventi accidentali che possono modificare la conformità e, se è coinvolto in procedimento legali in materia di conformità del prodotto.
- Registrare i reclami e conservare tutti i documenti riguardanti le azioni correttive adottate. L'Operatore deve prendere in considerazione anche i reclami provenienti dai sub licenziatari per i quali egli è responsabile.
- Inviare i progetti pubblicitari riguardanti i prodotti certificati da Bioagricert, per l'approvazione prima della pubblicazione; pubblicità ingannevoli sono considerate una Non Conformità e possono comportare a una sanzione.

L'uso improprio di marchi e certificati, ad esempio a causa di errori di stampa, può comportare la sospensione e la revoca della certificazione e anche la richiesta di risarcimento danni, se non vengono immediatamente intraprese azioni correttive.

False affermazioni e contraffazioni di marchi e certificati sono perseguibili legalmente.

Tutte le sedi dell'Operatore devono essere accessibili all'ispettore Bioagricert incaricato a fare le ispezioni (e al personale di Accreditamento, se presente), in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro e ci deve essere sempre qualcuno che deve collaborare con l'ispettore.

Edizione	Redazione	Approvazione	Data	Pagina
03	00	CC	15.10.2021	18 di 24

13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

L'attività di sorveglianza ha lo scopo di garantire in continuo la conformità ai requisiti dello Standard ed in particolare:

- Assicurare che i prodotti commercializzati con riferimento al Certificato, siano conformi ai requisiti dello Standard.
- Assicurare il mantenimento dell'adeguatezza delle strutture, dell'organizzazione, dei processi.
- Assicurare la piena implementazione di tutte le misure richieste dallo Standard.
- Assicurare che i cambiamenti riguardanti il prodotto, il processo di lavorazione o il sistema qualità non compromettano la conformità del prodotto e siano in linea con quanto previsto dallo Standard.
- Assicurare che qualsiasi Non Conformità emessa in precedenza (ad esempio NC scaturite da revisione documentale o in seguito a visita ispettiva) sia stata chiusa e che tutte le azioni correttive previste siano state implementate.
- Assicurare che qualsiasi variazione dello Standard e dei relativi requisiti venga implementata.
- Verificare che i marchi sul prodotto ed su eventuali progetti pubblicitari siano utilizzati in conformità con le indicazioni contenute nei Regolamenti Bioagricert e nello Standard.
- Prelevare campioni di prodotto/materie prime per eseguire test e analisi di laboratorio, in linea con quanto stabilito nel Piano dei Controlli.

La sorveglianza è pianificata su base triennale (3 anni), con minimo una ispezione nel triennio. In ogni caso nel corso del triennio vanno verificate tutte le attività relative alle produzioni certificate.

Per le ispezioni di sorveglianza si applicano le stesse regole descritte nel presente Standard. Qual'ora nel corso del triennio intervengano variazioni sui prodotti o processi, se questi intervengono in modo significativo sull'attività dell'Azienda, a discrezione di Bioagricert, potranno essere disposte ispezioni aggiuntive.

14. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

14.1. Rinnovo della certificazione

In generale, l'attività di rivalutazione segue le stesse procedure della valutazione iniziale.

L'Operatore deve inviare a Bioagricert la Richiesta per il rinnovo della certificazione (M_081_MTS) 1 mese prima della data di scadenza del certificato, al fine di mantenere la validità del certificato.

14.2. Estensione della certificazione

Sono previste le seguenti possibilità per l'estensione della licenza:

- Estensione del Certificato di Conformità a nuovi prodotti.
- Estensione a nuove tipologie di attività e/o nuove strutture: appezzamenti, allevamenti, linee di produzione, siti produttivi.

L'Operatore deve inviare a Bioagricert i seguenti documenti: Richiesta di certificazione M_081_MTS e, se applicabile, Relazione tecnica M_081_MT e Composizione prodotto e fornitori M_081_MTR.

Il responsabile di settore, valuta la necessità di una nuova ispezione e valutazione. Sulla base di tale valutazione e dei risultati dell'ispezione, il Responsabile di Settore o il CC, decide riguardo l'estensione della licenza ed emette il nuovo Certificato.

15. NON CONFORMITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO

15.1. Non Conformità – definizione

Mancato rispetto di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000).

Le Non Conformità possono essere determinate da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'Operatore o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Vi sono due tipi di Non Conformità a seconda che influenzino

Edizione	Redazione	Approvazione	Data	Pagina
03	00	CC	15.10.2021	19 di 24

o meno il processo produttivo: irregolarità ed infrazioni. Per ciascuna di esse è prevista una diversa sanzione. Le Non Conformità imputabili ai sub licenziatari sono sempre contestate al licenziatario di riferimento.

15.2. Irregolarità – definizione

L'irregolarità si configura come un'inadempienza relativa agli aspetti formali del processo di produzione, del sistema di auto controllo, della gestione della documentazione e dell'applicazione della normativa; le irregolarità non si devono protrarre e non devono essere dovute ad comportamenti ingannevoli, fraudolenti o alla volontà di occultare informazioni. Di solito le irregolarità non hanno effetti sul processo di produzione e/o sul sistema di auto controllo del processo di produzione.

Inoltre, le irregolarità si dividono in **maggiori (importanti)** e **minori (leggere)**. Tale divisione tiene in considerazione l'importanza dell'inadempienza e l'effetto della stessa sulla conformità del processo e/o sul rispetto dei requisiti normativi.

15.3. Infrazione – definizione

È il mancato rispetto di un requisito importante che può compromettere aspetti fondamentali del processo di produzione, del sistema di auto controllo, della gestione documentale e dell'applicazione della norma o di aspetti contrattuali; le infrazioni si protraggono nel tempo e/o sono dovute a comportamenti ingannevoli, fraudolenti o alla volontà di occultare informazioni. Le infrazioni compromettono seriamente uno o più aspetti del processo di produzione.

Si dividono in **maggiori (importanti)** e **minori (leggere)**.

15.4. Reiterazione – definizione

Una ripetizione (o reiterazione) si verifica quando un Operatore ricade due o più volte nella stessa Non Conformità. Questo evento, che viene ripetuto più volte in un certo periodo di tempo, è considerato più grave.

Le Non Conformità dello stesso tipo sono riassunte per un massimo di 24 mesi per irregolarità e 36 mesi per infrazioni. Quindi, se un Operatore commette la stessa irregolarità dopo 24 mesi o la stessa infrazione dopo 36 mesi dalle precedenti, non viene conteggiata nella somma.

La reiterazione non si applica alle Non Conformità che non dipendono dalla responsabilità dell'Operatore.

15.5. Richiamo – definizione

Si tratta di un'azione che non compromette la certificazione. Bioagricert avverte l'Operatore richiedendo la chiusura della Non Conformità individuandone le cause e pianificando azioni idonee per non ripeterla.

L'adozione e l'efficacia dell'Azienda correttiva è controllata in occasione della seguente ispezione.

Se gli Operatori non rispettano l'avvertimento, la NC diventa più grave. Un ispettore o un valutatore di solito emette un avviso.

In caso di infrazioni e irregolarità classificate come "importanti", l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive devono essere verificate con un audit supplementare straordinario.

16. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER ALTRE NORMATIVE E DISCIPLINARI

Su richiesta dell'Operatore, la valutazione della conformità può anche essere estesa ai requisiti previsti dalle principali normative nazionali per l'agricoltura biologica (ad esempio Bio EU 848/18, NOP, JAS). In questo caso, saranno presi in considerazione anche tutti i requisiti e le restrizioni previsti da tali norme.

Nell'attività di valutazione, se necessario, Bioagricert può richiedere ulteriori informazioni, documenti e dati, anche riguardanti i processi produttivi delle materie prime e le attività svolte dai propri fornitori.

Se necessario (o richiesto dalla legge), Bioagricert può richiedere un audit presso lo stabilimento del produttore della materia prima componente il mezzo tecnico oggetto di certificazione.

Quando la valutazione è conforme nel certificato viene riportata una nota *"adatta per l'agricoltura biologica in conformità con"*

16.1. Valutazione per il National Organic Program (NOP/USDA)

Per la valutazione della conformità degli input alle norme NOP, Bioagricert adotta i punti applicabili delle **ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI MATERIALI IO_013**.

Materiali sono le sostanze da utilizzare come input nella produzione e nella trasformazione biologica.

I materiali includono, ma non sono limitati a:

- A. fertilizzanti, ammendanti, terricci, coadiuvanti per la produzione e sostanze per il controllo dei parassiti utilizzati nella produzione;
- B. integratori alimentari, additivi per mangimi, farmaci e ausiliari per la produzione animale;
- C. ingredienti, coadiuvanti tecnologici, sostanze per la trasformazione post-raccolta, disinfettanti e sostanze per il controllo dei parassiti usati nella lavorazione e nella trasformazione.

I valutatori hanno diverse opzioni disponibili per determinare se i materiali possono essere utilizzati nella produzione o nella trasformazione biologica secondo il regolamento NOP/USDA:

1. I valutatori possono verificare che il materiale sia conforme al regolamento valutando il prodotto, tutti gli ingredienti all'interno del prodotto e, se applicabile, i processi di produzione, i materiali di partenza e i coadiuvanti tecnologici utilizzati per produrre gli ingredienti o il prodotto finale (ad esempio, contattando il fornitore/formulatore/produttore per ottenere informazioni complete sugli ingredienti del prodotto e sui processi di produzione, compresi i coadiuvanti tecnologici).
2. I valutatori possono consultarsi con un altro certificatore che ha già valutato il prodotto e accettare la valutazione di quel certificatore sulla conformità del prodotto al regolamento. Il Dipartimento dell'Agricoltura dello Stato di Washington, come ente certificatore accreditato, ha un elenco pubblico di prodotti approvati disponibile su <http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/MaterialsLists.aspx>.
3. I valutatori possono accettare i pesticidi che sono stati dichiarati conformi dall'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) al regolamento NOP/USDA.
4. I valutatori possono consultare le organizzazioni di revisione dei materiali accreditate secondo la Guida ISO 17065 (ex Guida ISO 65). Queste organizzazioni di revisione dei materiali devono rispettare la guida e le politiche dell'USDA Agricultural Marketing Service (AMS) sui materiali.

Il programma Organic Input Material (OIM) del California Department of Food and Agriculture (CDFA) può essere consultato per la revisione dei materiali utilizzati per colture biologiche. L'Organic Materials Review Institute (OMRI) può essere consultato per i materiali utilizzati per colture e bestiame, così come per i materiali utilizzati nella manipolazione biologica.

Ai fini della valutazione della conformità, consultare l'elenco delle sostanze e delle restrizioni indicate nella NOP National List e Guidance and Instructions for Accredited Certifying Agents and Certified Operations.

NOP National List – sostanze che possono o non possono essere utilizzate nella produzione di colture biologiche

La National List of Allowed and Prohibited Substances identifica le sostanze che possono o non possono essere utilizzate nella produzione di colture biologiche. In generale, le sostanze sintetiche sono vietate a meno che non siano specificatamente ammesse e le sostanze non-sintetiche (naturali) sono ammesse a meno che non siano specificatamente vietate.

§205.105 Sostanze, processi e ingredienti permessi e proibiti nella produzione e nella trasformazione biologica

Ci sono due criteri principali che determinano se una data sostanza, come un fertilizzante o un pesticida, è consentita nella produzione di colture biologiche:

1. Le sostanze sintetiche sono vietate, a meno che non siano specificatamente ammesse nella National List.
2. Le sostanze non sintetiche (naturali) sono ammesse a meno che non siano specificatamente vietate nella National List.

In aggiunta a queste linee guida, gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono vietati perché prodotti con un processo non consentito. I fanghi di depurazione sono vietati perché di solito contengono sostanze vietate.

§205.601 Sostanze sintetiche ammesse nella produzione di colture biologiche

La National List delle sostanze sintetiche include i materiale che sono ammessi nella produzione di colture biologiche.

La lista include aligicidi, disinfettanti, sanitizzanti, detergenti per sistemi di irrigazione, erbicidi, repellenti per animali, insetticidi, miticidi, feromoni, rodentici, esche per lumachel, sostanze per il controllo delle malattie delle piante, ammendanti e regolatori della crescita delle piante; in breve, molti dei materiali necessari per la produzione di colture.

Ogni sostanza sintetica che non è presente nella National List non è ammessa. Per esempio, gli erbicidi che contengono glifosato sintetico sono vietati. Gli erbicidi che contengono solo sostanze naturali, come l'aceto e l'olio di chiodi di garofano, sono ammessi.

§205.602 Sostanze non sintetiche vietate nella produzione di colture biologiche

La National List delle sostanze non sintetiche o naturali include i materiali che sono vietati nella produzione di colture biologiche. Questa lista include i materiali naturali con alta tossicità come l'arsenico.

§205.603 Sostanze sintetiche ammesse nella produzione animale biologica

In conformità con le restrizioni specificate in questa sezione, le sostanze sintetiche possono essere utilizzate nella produzione animale biologica.

§205.604 Sostanze non sintetiche vietate nella produzione animale biologica

Le sostanze non sintetiche non possono essere utilizzate nella produzione animale biologica.

§205.605 Sostanze non agricole ammesse come ingredienti in o su prodotti trasformati etichettati come "organic" o "made with organic (specified ingredients or food group(s))"

Le sostanze non agricole incluse in questa lista possono essere utilizzate come ingredienti in o su prodotti trasformati etichettati come "organic" o "made with organic (specified ingredients or food group(s))" solo in accordo con le restrizioni specificate in questa sezione.

§205.606 Prodotti agricoli non biologici ammessi come ingredienti in o su prodotti trasformati etichettati come "organic"

Solo i prodotti agricoli non biologici elencati in questa lista possono essere utilizzati come ingredienti in o su prodotti trasformati etichettati come "organic", in conformità alle restrizioni specificate in questa sezione e solo quando il prodotto non è commercialmente disponibile nella versione biologica.

National Organic Program Handbook:

Guidance and Instructions for Accredited Certifying Agents and Certified Operations

Section A. Standards	Document	Date
Processed Animal Manure in Organic Crop Production	NOP 5006	7/22/2011
Reassessed Inert Ingredients Notice to Petitioners	NOP 5008	7/22/2011
Approval of Liquid Fertilizers for Use in Organic Production	NOP 5012	7/22/2011
Certification of Organic Yeast	NOP 5014	7/22/2011
Compost and Vermicompost in Organic Crop Production Response to Comments	NOP 5021	7/22/2011
Guidance: Substances Used in Post-Harvest Handling of Organic Products Response to Comments	NOP 5023	1/15/2016

<u>The Use of Chlorine Materials in Organic Production & Handling Response to Comments</u>	NOP 5026	7/22/2011
<u>The Use of Kelp in Organic Livestock Feed Response to Comments</u>	NOP 5027, NOP 5027-1	2/28/2013
<u>Evaluating Allowed Ingredients and Sources of Vitamins and Minerals For Organic Livestock Feed Response to Comments</u>	NOP 5030, NOP 5030-1	2/28/2013
<u>Classification of Materials Decision Tree for Classification of Materials as Synthetic or Non-Synthetic Decision Tree for Classification of Agricultural and Non-Agricultural Materials for Organic Livestock Production or Handling Response to Comments</u>	NOP 5033, NOP 5033-1, NOP 5033-2 NOP 5033-3	12/2/2016
<u>Materials for Organic Crop Production Materials for Organic Crop Production Appendix of Prohibited Materials for Organic Crop Production Response to Comments</u>	NOP 5034, NOP 5034-1, NOP 5034-2 NOP 5034-3	12/2/2016

Section C. Accreditation	Document	Date
<u>Material Review – Interim Instruction</u>	NOP 3012	8/30/2016

Section G. Policy Memos	Document	Date
<u>Humic Acid Extraction</u>	PM 13-2	12/16/2013
<u>Synthetic Algicides, Disinfectants, and Sanitizers Allowed in Organic Crop Production</u>	PM 13-3	6/6/2014
<u>Aquatic Plant Extracts</u>	PM 14-1	3/12/2014
<u>Chlorine Use in Egg Breaking Facilities</u>	PM 14-2	8/5/2014
<u>Nanotechnology</u>	PM 15-2	3/24/2015
<u>Electrolyzed Water</u>	PM 15-4	9/11/2015

Section H. Notices to Certifying Agents	Document	Date
<u>Sodium Nitrate Use in Organic Crop Production</u>	Notice 12-1	9/11/2012